

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

" MODIFICA ALLA L.R. 22.10.80, n. 19 "

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

336/17

PUGLIA.
CONSIGLIO

L'articolo unico della legge regionale 22 marzo 1980, n° 19, nella sua formulazione non molto chiara ingenera qualche dubbio circa la sua corretta applicazione. Si ritiene pertanto necessario modificarlo, pur conservando sostanzialmente i principi normativi dettati dall'organo legislativo nella sua prima stesura.

Si propone il seguente testo di legge sostitutivo:



**Consiglio Regionale
della Puglia**

L'articolo unico della legge regionale 22.3.1980, n° 19, é
sostituito dal seguente:

" Al Consigliere regionale in missione é data facoltà di
chiedere dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute.

Al Consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di
regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio,
in albergo di prima categoria, e di vitto é dovuta l'indennità di trasferta
nella misura ridotta di 1/3, della metà e di 2/3 a seconda che il consigliere
chieda il rimborso delle spese di albergo, di solo vitto e di alloggio e
vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il consigliere in missio-
ne fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

L'indennità di missione dei consiglieri in trasferta allo
estero é disciplinata dalla L.R. n° 21 e successive modificazioni e integra-
zioni. Si applicano anche nel caso di missioni effettuate all'estero le
norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.

COCCO
Trattato
Lore p...
II
23.11.83

81